

Maria Nikitična Celintseva, Jurij Vladimirovič Puščajev

Cronaca del terzo Convegno internazionale di diritto romano privato e pubblico: l'esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo

Con una premessa di Massimo Miglietta

1. Grazie all'entusiasmo di Leonid L. Kofanov, al lavoro di coordinamento di Vera V. Dementieva – favoriti dal patrocinio di Jevgenij A. Suchanov – e, non ultima, all'impeccabile, ma non certo formale, ospitalità di tutti i Colleghi antichisti e storici del diritto della Confederazione russa, rispettando una precisa cadenza periodica, è stato possibile realizzare il terzo Convegno internazionale dedicato allo studio del «diritto romano pubblico e privato» nella forma della «esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo».

Al di là – e, forse, ancora prima – della importanza scientifica rappresentata da simili incontri internazionali per la vitalità dello studio del patrimonio giuridico romano, essi sono segno tangibile di un costante sforzo di (ri)avvicinamento tra realtà culturali che, per un lungo tratto del secolo appena tramontato, a causa di notissime divisioni geo-politiche, allora, apparentemente invalicabili, sembrava essere pura utopia.

Basti pensare, a questo proposito, all'impossibilità di riflettere congiuntamente sul tema della proprietà privata, dogmaticamente rigettata dall'ordinamento sovietico, ovvero presente in quella realtà in forme del tutto marginali – si potrebbe dire «eterodosse» – puramente sopravvissute nella prassi rurale e «ufficialmente» sconosciute alle autorità centrali. Sul punto è stata assai esplicita la collega N. Tarusina, preside della Facoltà di Giurisprudenza di Jaroslavl, la quale, nel saluto d'apertura, ha espressamente dichiarato come sia una assoluta novità, oltretutto una notevole sfida teorica e pratica per i giuristi russi attualmente operanti, elaborare principi e categorie pertinenti il *dominium*, senz'altro favoriti, però, in questo lavoro di ricostruzione del sistema, dal solco tracciato dalla tradizione romanistica.

2. Sono, quindi, particolarmente lieto di poter curare la Cronaca del convegno svoltosi, oltretutto a Mosca, nella splendida Jaroslavl, la città maggiormente rappresentativa del cosiddetto «Anello d'oro» dell'antica Russia, famoso per i suoi meravigliosi cremlini, i suoi antichi monasteri e le sue chiese superbe (miracolosamente salvati dalla furia iconoclasta dell'era post-rivoluzionaria), e che sono stati oggetto di visite particolarmente suggestive da parte dei congressisti.

L'accoglienza data a queste pagine vuole essere segno concreto di interessamento verso una realtà scientifica rivelandasi di considerevole vitalità, singolarmente e tenacemente protesa allo studio (e, di fatto, alla riscoperta) dell'eredità giuridica romana, intesa quale modello dogmatico privilegiato per la edificazione di un patrimonio giuridico privatistico di stampo occidentale e, segnatamente, continentale¹.

¹) Neppure va dimenticato il risveglio d'interesse che il diritto romano sta suscitando da alcuni anni all'interno della dottrina giuridica cinese, grazie al quale sono in atto importanti contatti a livello politico, nonché relazioni scientifiche significative. Operando, infatti, un rinvio «generale» alle preziose rubriche dedicate dalla rivista «Index» al rifiorire degli studi romanistici nelle varie parti del mondo, pare utile segnalare, fra tutte, l'opera a cura di L. FORMICHELLA, G. TERRACINA, E. TOTI, *Diritto cinese e sistema giuridico romanistico*, in «Comitato nazionale per le celebrazioni del 750° anniversario della na-

A questo riguardo va senz'altro menzionato lo sforzo che, da diversi anni, viene condotto da alcune istituzioni accademiche e scientifiche italiane per sostenere tali iniziative: in primo luogo, dal Centro Romanistico Internazionale di Copanello, rappresentato al convegno nella persona del suo presidente, il professor Antonino Metro; ugualmente fattiva è sempre stata la collaborazione con l'Ateneo di Sassari, per interessamento, in particolare, dei professori Attilio Mastino, prorettore, e Francesco Sini, i quali, fin dall'esordio della cooperazione romanistica «italo-russa», hanno prodigato tempo, risorse ed energie per favorire la rinascita degli studi del diritto antico nei Paesi della CSI.

A mia volta – si licet parva componere magnis – sto perseguendo l'obiettivo di sensibilizzare le autorità del mio Ateneo e della Provincia autonoma di Trento al fine di individuare risorse per l'istituzione di borse di studio, tese a favorire l'ospitalità di giovani studiosi in formazione provenienti dalla CSI, particolarmente meritevoli e capaci.

Un pensiero particolare va, infine e doverosamente, al compianto professor Gennaro Franciosi, attento e sensibile sostenitore, ancora intervenuto al terzo Convegno moscovita con grande entusiasmo e riconosciuta competenza.

3. Venendo sinteticamente alla presentazione della «Cronaca», costituiscono il corpo vero e proprio di essa le pagine articolate e meticolose – peraltro redatte in un buon italiano, sul quale, nella veste di curatore, sono dovuto intervenire in misura abbastanza contenuta – dovute all'impegno di Maria Nikitična Celintseva e a Jurij Vladimirovič Puščajev, dottorandi dell'Istituto di Storia Universale della prestigiosa Accademia Russa delle Scienze, i quali si occupano, rispettivamente, la prima, della Storia delle festività religiose e delle istituzioni giuridico-sacrali della Roma arcaica e, il secondo, della Storia del pensiero filosofico e giuridico nel periodo compreso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.

Attraverso la diligente narrazione del dispiegarsi delle varie sessioni del Convegno, con uno stile attento al tutto e al particolare, il lettore si potrà avvedere, intanto (e al di là del giudizio di valore che possa essere dato ai singoli risultati cui tali ricerche hanno condotto), dell'entusiasmo – assolutamente invidiabile – che caratterizza gli studiosi russi e che giustifica, in termini di valutazione complessiva, quello che potrebbe apparire, a prima vista, come un arco di tempo sovrabbondante scelto quale cornice del thema generale (dalle origini di Roma al periodo giustiniano e bizantino), all'interno del quale è stato consentito ai relatori di muoversi in assoluta libertà.

In secondo luogo, dal racconto degli avvenimenti, si ricava la percezione di un desiderio (un'ansia, quasi), da parte degli studiosi di quella ampia parte dell'Europa orientale, di recuperare i numerosi anni in cui il diritto romano – notato d'infamia, talora, come «diritto borghese»² – è stato di fatto inibito alle indagini della dottrina russa e la cui fiamma è stata tenacemente tenuta viva, con l'impegno di una vita, dalla professoressa Ija L. Majak (dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca), di fatto «caposcuola», anche morale, della attuale generazione di romanisti e anti-chisti operanti nella CSI, alla quale, ritengo, possano e debbano essere dedicate – con sincero affetto e viva gratitudine – queste pagine.

Massimo Miglietta

1. Il terzo Convegno è stato organizzato dal Centro Studi di Diritto Romano (Russia), dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca, dall'Università Statale «P.G. Demidov» di Jaroslavl, dall'Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, dall'Università degli Studi di Sassari (Italia), dal Centro Romanistico Internazionale Copanello (Italia), con il contributo della «Fondazione per le Riforme Giuridiche della Russia», della «Fondazione delle Scienze Umanistiche della Russia» e del Programma Federale speciale di finanziamento «Integrazione della

scita di Marco Polo, Università degli studi di Roma Tor Vergata, Osservatorio sul sistema giuridico romanistico in Italia ed in Cina», Torino, 2005.

² Si veda, tra le frange estremistiche, la polemica ricordata da E. PÓLAY, *L'insegnamento del diritto romano nei Paesi socialisti*, già in «Studi Saresi», III s., I, 1969, ora in «Index», I, 1970, p. 132: «Verso la fine degli anni quaranta – nonostante che nell'Unione Sovietica dopo 28 anni dalla Grande Rivoluzione d'Ottobre il diritto romano venisse insegnato per la prima volta in questo tempo – fu avanzata la tesi che l'insegnamento del diritto romano dovesse essere liquidato. Questa tesi venne sostenuta nel 1948 dal cecoslovacco Tureček, secondo il quale gli studenti non dovevano essere caricati con questo 'diritto servile individuale'».

scienza con l'istruzione superiore della Russia negli anni 2002-2006».

Il progetto è stato realizzato sotto la direzione generale del professor Je.A. Sukhanov (titolare della cattedra di Diritto Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Lomonosov» di Mosca e dottore in Scienze Giuridiche), mentre il coordinamento principale è stato assunto da L.L. Kofanov (direttore del Centro Studi di Diritto Romano e dottore in scienze giuridiche). Il Comitato Organizzatore della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «Lomonosov» di Mosca è stato presieduto dal vicepresidente per l'attività scientifica professor A.Je. Šerstobitov (dottore in Scienze Giuridiche), mentre quello dell'Università Statale «Demidov» di Jaroslavl è stato presieduto dalla vicepresidente per l'attività scientifica professoressa V.V. Dementieva (dottore in Scienze Storiche).

Il Convegno si era posto l'obiettivo di riunire gli scienziati della Russia, dei Paesi della CSI e dei Paesi europei per contribuire all'ulteriore sviluppo dello studio del diritto romano in Russia e per coinvolgere i romanisti dell'Europa occidentale in una collaborazione mirata alla soluzione dei problemi attuali dello studio del diritto romano come fondamento del diritto europeo odierno.

Alla manifestazione hanno preso parte numerosi studiosi provenienti – oltre che dalle diverse e prestigiose sedi della Federazione Russa e dei Paesi della CSI (per un complesso di ben settantacinque partecipanti) – dall'Italia, dalla Polonia, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Serbia, dal Montenegro, dalla Danimarca, dalla Romania e da Israele (quarantacinque partecipanti), i quali si sono confrontati sui problemi relativi alla diffusione del diritto romano e alla sua recezione negli ordinamenti giuridici contemporanei.

Ai lavori del Convegno sono intervenuti, inoltre, anche eminenti giuristi, storici e filologi classici di Mosca – specialisti e docenti nel campo del diritto romano e della tradizione romanistica.

In tutto, il numero dei partecipanti ha raggiunto le centoventi unità.

Lingue ufficiali del Convegno sono state il russo e l'italiano, con traduzione simultanea di tutti gli interventi.

I Convegni di tale livello stanno diventando una buona tradizione che riunisce il lavoro degli studiosi e dei docenti di Russia, dei paesi della CSI, dell'Europa orientale e occidentale.

E' già stata approvata l'iniziativa di svolgere, nel 2006, il IV Convegno internazionale sul diritto romano nella città di Ivanovo o, in alternativa, in quella di Novorossijsk.

2. La seduta plenaria d'apertura ha avuto luogo durante la mattinata del 25 giugno nella Sala delle Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale «Demidov» di Jaroslavl, con gli interventi di saluto del presidente del Comitato organizzatore professor Evghenij A. Sukhanov, il quale ha sottolineato l'enorme importanza rivestita dallo studio e dall'insegnamento del diritto romano come base del moderno diritto civile russo e ha dichiarato di riporre molte speranze nella possibilità di raggiungere, in questo campo, ulteriori risultati nella collaborazione scientifica internazionale.

Sono seguite le parole di saluto dell'onorevole Serghej A. Burov, vicegovernatore della regione di Jaroslavl, il quale ha sottolineato l'importanza per la Città di poter stringere nuovi legami scientifici a livello internazionale.

A nome del Magnifico Rettore dell'Università ospitante, il professor German S. Mironov (dottore in scienze chimiche), è intervenuto il prorettore professor A.I. Rusakov, che, portando i saluti delle massime autorità accademiche cittadine, ha augurato una proficua sessione di studi scientifici.

In seguito ha preso la parola la professoressa Nadežda N. Tarusina, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università locale, che ha espresso il suo affettuoso saluto in modo assai originale, ossia attraverso la declamazione di una poesia appropriata, tratta dalla tradizione russa.

A nome del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari (Italia), professor Alessandro Maida, è intervenuto, invece, il prorettore professor Attilio Mastino, il quale ha enfatizzato il carattere fecondo della collaborazione scientifica pluriennale fra il suo Ateneo, l'Università Statale «Lomonosov» di Mosca e l'illustre Accademia Russa delle Scienze.

Il professor Antonino Metro, presidente del Centro Romanistico Internazionale di Copanello, ha messo in evidenza, dal canto suo, il fatto che, nell'arco dei nove anni di attività, il Centro Studi di Diritto

Romano ha ottenuto grandi progressi sulla via della rinascita della scuola scientifica del diritto romano, per cui è particolarmente gradito ai romanisti occidentali sentirsi legati con le sue attività culturali.

Leonid L. Kofanov, presidente dello stesso Centro Studi, ha sottolineato il dato per cui tutti i successi raggiunti dal Centro – in quanto frutto comune della ricerca (rappresentata dall'Accademia Russa delle Scienze) e dell'insegnamento (Università «Lomonosov» di Mosca), compresi i convegni internazionali – sono stati resi possibili dall'unificazione degli sforzi di tutti coloro che, sia in Russia sia in Occidente, si sono dimostrati sinceramente interessati allo sviluppo della scienza del diritto. Così pure la direttrice della filiale di Jaroslavl del Centro Studi, e vicepresidente per l'attività scientifica della Facoltà di Storia dell'Università di Jaroslavl, Vera V. Dementieva (dottore in Scienze Storiche), ha espresso la speranza che non solo il Convegno ma anche l'antica e splendida Jaroslavl possano lasciare nella memoria degli scienziati russi e stranieri un ricordo indelebile.

3. La parte propriamente scientifica della seduta plenaria, svolta sotto la presidenza dei professori Nadežda N. Tarusina (Università Statale «Demidov» di Jaroslavl, Russia) e Attilio Mastino (Università di Sassari, Italia), è stata aperta dall'intervento del preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina (Italia), professor Antonino Metro, intitolato «*Inst. 3.19.14 e la 'stipulatio praepostere concepta'*». Il relatore si è concentrato sull'analisi della costruzione giuridica di tale *stipulatio*, attraverso la quale si prometteva di «dare», al momento di conclusione del negozio (*hodie*), qualora si fosse verificata una determinata condizione (ad esempio, come recita la fonte esaminata, *'si navis ex Asia venerit'*), insistendo sui particolari della riforma che essa subì all'epoca di Giustiniano: il riconoscimento del suo valore non solo nei casi della restituzione della dote, ma anche in tutti gli altri negozi giuridici (cfr. CI. 6.23.25, a. 528). Attenzione particolare è stata prestata alla critica esegetica del passo 3.19.14 delle Istituzioni giustinianee, dedicato a questa *stipulatio*.

La relazione successiva di Sergej A. Jegorov (Università Statale «Demidov» di Jaroslavl, Russia), è stata dedicata a «Lo studio e l'insegnamento del diritto romano nel Liceo giuridico Demidov di Jaroslavl». Come ha descritto il relatore, nell'illustre Liceo giuridico venne riservata una cattedra speciale al diritto romano che, per il numero di ore di insegnamento, poteva essere paragonato soltanto all'insegnamento del diritto civile e della storia del diritto russo. È interessante l'osservazione del relatore secondo cui la prevalenza dei testi latini nei programmi didattici attesta il fatto che i professori contavano su una profonda conoscenza della lingua antica da parte degli studenti. In questa importante struttura d'insegnamento superiore di allora ci fu, in particolare, un corso di diritto ecclesiastico tenuto dal famoso giurista russo N.S. Suvorov, autore dell'opera fondamentale *Delle persone giuridiche secondo il diritto romano*. Witold Wolodkiewicz, professore dell'Università di Varsavia e Rettore dell'Università Commerciale della capitale polacca, ha parlato dei «Condizionamenti storici dell'integrazione del diritto privato nell'Unione Europea». Il contributo è stato dedicato alla questione dell'evoluzione del sistema del diritto privato nell'Europa moderna. Wolodkiewicz si è domandato se, dato l'ampliamento e il rafforzamento dell'Unione Europea, avverrà o meno l'unificazione totale dei sistemi giuridici dei vari Paesi membri. Lo studioso ha affermato di ritenere che nel prossimo futuro si tenderà piuttosto ad un'armonizzazione degli ordinamenti giuridici di diversi Paesi che non ad una loro completa fusione. Egli ha inoltre espresso l'opinione che uno studio e un insegnamento approfondito del diritto romano possa contribuire alla formazione del giurista del futuro, il quale è idealmente chiamato a fondere nella propria personalità il giurista «dei commercianti» e il giurista al servizio «dei cittadini» di una Europa unita. La relazione del professore Gennaro Franciosi, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli II (Italia), «Una rilettura del Gaio di Antinoe», è stata dedicata all'analisi dell'antico istituto ereditario romano conosciuto come *'consortium ercto non cito'*, di cui le principali informazioni si basano sui frammenti delle Istituzioni di Gaio, rinvenuti nel 1933 in Egitto, che sono stati indicati dagli editori con i segni 3.154a e 3.154b. Il professor Franciosi ha posto a confronto questo tipo di proprietà, in cui i figli, già soggetti alla potestà del *paterfamilias* defunto, entravano in possesso solidale del patrimonio ereditario, con le norme delle XII Tavole a proposito della chiamata all'eredità successivamente dei *sui heredes*, degli agnati prossimi e dei *gentiles*. Lo studioso ha supposto

che nella forma analoga al *consortium ercto non cito* ereditavano non solo i *sui heredes* ma anche gli agnati dello stesso grado di successione e i *gentiles*. Nella relazione è stata messa in dubbio, inoltre, l'opinione secondo cui, nel caso dei *sui heredes* in un *consortium ercto non cito*, la proprietà delle cose era solidale mentre la *patria potestas* continuava ad appartenere separatamente ad ognuno dei genitori sui propri figli. Il relatore ha proposto di rivedere la divisione tradizionale dei componenti patrimoniali e quello di potestà personale nel caso del *consortium*, precisando, allo stesso tempo, di voler sottolineare l'esistenza di un problema piuttosto che proporre una soluzione definitiva.

La relazione della vicepresidente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Varsavia (Polonia), professoressa Maria Zablocka, «*Regulae iuris romani ad leges divinarum tabularum decem*» è stata dedicata all'attività dell'umanista rinascimentale tedesco Johann Oldendorp. Essendo fautore della concezione del «diritto naturale», Oldendorp nella sua opera, *In quale modo i fondamenti del diritto possono essere attinti dalle disposizioni della natura*, commentò il Decalogo mosaico con l'aiuto di alcuni principi presi dal diritto romano, che avrebbero chiarito, secondo l'autore, il senso dei comandamenti divini. Egli sottolineava, così, il carattere universale del diritto romano, il valore generale delle sue fonti e le principali disposizioni, immuni alla forza del tempo. Il professore Ditlev Tamm dell'Università di Copenhagen (Danimarca), nella sua relazione «Il diritto romano e i paesi nordici», ha sostenuto la tesi secondo cui la storia dei sistemi giuridici dei paesi dell'Europa del Nord, compresa la Danimarca, è strettamente legata alla storia comune europea e all'evoluzione del diritto. E' vero, però, che in precedenza, a partire dal XVII secolo, i giuristi danesi avevano sottovalutato l'importanza del diritto romano per la formazione del sistema giuridico del proprio Paese, poiché essi si atenevano all'idea di un diritto puramente nazionale, libero dall'influenza dei sistemi giuridici dell'antica Roma o dei Paesi vicini. Nonostante ciò, tuttavia, l'istruzione giuridica in Danimarca ha sempre previsto il corso universitario del diritto romano e, fin dalla metà del XVIII secolo, vennero pubblicati manuali di diritto comunque basati sul sistema delle *Institutiones*. Insieme ad essi si introdusse, inoltre, anche la terminologia giuridica latina. Nel XIX secolo i giuristi danesi risultarono essere assai influenzati da parte dei pandettisti tedeschi: tutto ciò determinò una grande (anche se indiretta) influenza del diritto romano sul sistema giuridico locale.

4. La sera del 25 giugno i lavori sono stati articolati in due sezioni. La prima sezione sul tema «Diritto romano dall'VIII a.C. al VI secolo d.C.» (copresidenti la professoressa Ija L. Majak, Università Statale «Lomonosov» di Mosca, Russia, e il professor Francesco Sini, Università di Sassari, Italia), è stata aperta dall'intervento di Tassilo K.A. Schmitt (Università di Bielefeld, Germania) sul tema «Die Schliebung des Janus als Symbol. Epik, Historiographie Wirklichkeit». La relazione di Andrej M. Smorčkov (Università Pedagogica di Mosca, Russia), «Auspici nel diritto pubblico della Roma arcaica», è stata dedicata, invece, alla questione relativa al «come» e a «chi» si concedesse il diritto a trarre gli auspici pubblici. Il relatore ha messo in dubbio l'opinione tradizionale secondo la quale tale facoltà venisse concessa con una *lex curiata de imperio*. Secondo A. Smorčkov, il diritto a trarre gli auspici pubblici era concesso al nuovo magistrato direttamente ad opera dei comizi, se essi si svolgevano con gli auspici, e del magistrato che organizzava la votazione. Dunque, come ha concluso il relatore, i poteri del magistrato nell'ambito sacrale dipendevano dal fatto di aver ricevuto i poteri politici. Questo ha portato a sostenere la soggezione dell'ambito sacrale a quello politico, il che, secondo l'oratore, costituisce uno dei principi fondamentali della vita religiosa nella comunità civile romana. Julián González Fernández (Università di Siviglia, Spagna) ha presentato l'intervento intitolato «*Ius Latii, municipia Latina* e le leggi municipali», in cui ha tracciato la storia delle fondazioni degli insediamenti urbani nel territorio della provincia appellata *Hispania Ulterior*. Lo studioso ha esaminato lo *status* giuridico di queste comunità e dei loro abitanti toccando anche il problema dell'essenza del processo noto come 'romanizzazione'. Nella relazione di Rosanna Ortu (Università di Sassari, Italia), «*Propter dignitatem hominum*». Riflessioni su D. 21.1.44.pr. (Paul. 2 ed. aed. cur.), sono stati sottoposti ad esame i frammenti dei giuristi Gaio e Paolo in cui si commenta il divieto introdotto dagli edili curuli di aggiungere, all'oggetto principale del contratto di compravendita, uno schiavo in qualità di cosa accessoria («*si alii rei homo*

accedat). Secondo la relatrice, gli edili curuli introdussero questa clausola nel loro editto per porre fine all'inganno organizzato, a danno dei compratori di schiavi, da parte di taluni venditori, i quali, aggiungendo gli schiavi come cose accessorie all'oggetto della compravendita, non erano tenuti a dichiarare al compratore i vizi e i difetti occulti degli schiavi stessi. Per quanto riguarda la motivazione di questo divieto, e secondo la relatrice, non si può escludere che il giurista Sesto Pedio (il quale usa l'espressione *'propter dignitatem hominum'*), abbia subito l'influenza della filosofia stoica, che riconosceva agli schiavi la stessa dignità umana dei liberi.

Valerij N. Tokmakov (Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca) ha analizzato, nella sua relazione, gli aspetti problematici «dei poteri militari dei consoli nel diritto pubblico di Roma arcaica». Il relatore ha sostenuto che i consoli esercitassero il comando supremo, ma non potessero ugualmente disporre in modo assoluto delle truppe. Il relatore ha notato che, per lungo tempo, i consoli si trovavano al bivio tra la subordinazione al Senato e la responsabilità davanti alla comunità civile. I *patres*, infatti, potevano negare il trionfo al console; potevano deliberare di eleggere al loro posto i tribuni consolari; potevano addirittura privarli dell'*imperium* ordinando di nominare il dittatore. D'altro canto, la comunità influenzava i consoli emanando leggi obbligatorie anche per questi ultimi e prendendo dalla loro competenza qualche funzione (censura, funzioni in ambito processuale, etc.). Tutto questo avrebbe suscitato una lunga lotta per la trasformazione dei consoli da *duces* militari in magistrati di tutto lo Stato, per la legittimazione del loro collegio nella costituzione civile e per la fissazione giuridica del loro ruolo all'interno del sistema del governo politico. È seguito l'intervento di Aleksandra V. Karaseva (Università di Ivanovo, Russia) sul tema «La tecnica retorica come componente della strategia della difesa processuale nelle opere di Cicerone». La relazione di Jaroslav V. Melniciuk (Università Statale Umanistica Russa, Mosca), «Lessico giuridico nei passi relativi alla *'cura morum'* dei censori romani» è stata dedicata alla classificazione e alla terminologia delle sanzioni censorie inflitte nell'ambito della cosiddetta *cura morum*. Sulla base delle fonti disponibili, il relatore ha analizzato gli atti censorii che regolavano la *cura morum*, il meccanismo dell'emanazione della riprovazione censoria e gli effetti giuridici di questo giudizio. Nella relazione di Dmitrij Ju. Poldnikov (Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, Mosca), «*'Arra'* nel diritto romano classico», si è trattato del disaccordo tra il concetto consueto di *'arra'* nelle relazioni consensuali e il contenuto delle fonti dedicate a questo argomento. Secondo l'autore i testi delle fonti romane non andrebbero spiegati unicamente con il concetto di *'arra'* (compresa la teoria oggi dominante circa l'*arra confirmatoria*).

Nello stesso tempo ha svolto i suoi lavori anche la seconda sezione, dedicata alla «Recezione del diritto romano nei VI-XXI secoli» (copresidenti il professor Witold Wolodkiewicz, Università di Varsavia, e professor Daniil O. Tuzov, Università di Tomsk).

Jevghenij A. Krašeninnikov (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) nel suo resoconto, «Per la dottrina della cessione della *'rei vindicatio'*», ha analizzato le vicende di questo istituto – che trae le sue origini dal diritto romano – all'interno dell'esperienza civilistica della Russia. L'oratore ha esaminato la specificità del diritto alla pretesa di vindicazione, i suoi rapporti con i diritti reali e alcune questioni controverse della dottrina riguardanti la cessione della pretesa. Il professore Alfredo M. Rabello della Ebrew University (Gerusalemme, Israele), nel suo intervento «Il diritto privato israeliano fra il Common law e il Civil law: un laboratorio per l'Europa», ha parlato delle riforme giudiziarie in Israele e della formazione dell'attuale ordinamento giuridico di quella Nazione. Lo studioso ha evidenziato il ruolo dei rappresentanti della scienza giuridica, della diversa formazione e delle diverse tradizioni cui appartengono i giuristi israeliani nel rapporto e nella lotta fra le tendenze di *common law* e di *civil law*, dato che fa di Israele un esempio di combinazione e di unificazione di diversi sistemi giuridici. La relazione di Anton D. Rudokvas (Istituto Giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), «Sulla difesa *'per interdictum'* del possesso nel diritto romano», ha affrontato la difesa interdittale del cosiddetto possesso anomalo o derivato (*possessio ad interdicta*) nel diritto romano. Il relatore ha notato che, nel Digesto, si possono trovare i frammenti secondo i quali la difesa autonoma *per interdictum* appartiene non solo al possesso *'pro suo'*, e non so-

lo alla *possessio* anomala, ma anche ad ogni *possessio naturalis*, cioè la detenzione nel suo significato proprio. In relazione a ciò Rudokvas ha proposto di rivedere uno schema ben radicato nella romanistica, che divide la *possessio* anomala e la *possessio naturalis* dal punto di vista della concessione della difesa *per interdictum*, le cui basi furono gettate ancora dai glossatori.

Sono seguiti gli interventi di Aleksandr I. Bibikov (Università di Ivanovo, Russia), «Ordinamento giuridico dei luoghi di sepoltura: tradizione romana e attualità», e di Andrej A. Novikov (Istituto Giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), che, nella sua relazione «Il testamento condizionato nel diritto romano e nel diritto civile odierno», ha analizzato le particolarità dell'esistenza di questo tipo di testamento nelle due epoche e nei due sistemi di diritto posti a confronto. Come ha osservato il relatore, nella legislazione moderna non esiste un divieto diretto di includere nel testamento qualunque sorta di condizione, mentre l'apparizione della possibilità di fare un testamento chiuso, quando la persona autorizzata ad attestarlo non può conoscere il contenuto del testamento, porterà indubbiamente al sorgere di molti problemi dopo la sua apertura. In relazione a ciò, ha sottolineato Novikov, l'esperienza giuridica romana nella soluzione di problemi simili sarebbe molto interessante ed utile anche per i tempi moderni.

L'intervento di Sławomir Godek (Università Cattolica «Cardinale Stefano Wyszyński», Varsavia, Polonia), «Sussidiarietà del diritto romano nel Terzo Statuto di Lituania del 1588», ha messo in luce la situazione del diritto romano nel Gran Principato Lituano. Come ha osservato lo studioso, le condizioni favorevoli per l'assimilazione degli elementi romani si erano create in Lituania sull'onda della rinascita culturale dei secoli XV e XVI. I principi del diritto romano erano, infatti, conosciuti sin dalla fine del XV secolo, grazie all'influenza della cultura polacca, agli studi che i giovani lituani compivano nelle università occidentali, all'attività degli scienziati che si occupavano del diritto romano, e, ancora prima, grazie all'influsso del diritto consuetudinario russo, portatore, in una determinata misura, degli elementi fondamentali del diritto romano-bizantino. Inoltre, il relatore ha notato la grande importanza che ebbe per la diffusione degli elementi romani in Lituania la recezione del diritto tedesco, che, rispetto a cui quello romano, svolgeva il ruolo di un sistema sussidiario. La relazione di Sofia S. Safronova (Accademia Giuridica di Saratov, Russia), «L'influenza del diritto romano sull'unificazione del diritto privato in Europa», è stata dedicata alla correlazione fra il diritto romano e il diritto privato internazionale. Secondo l'opinione della relatrice, il ruolo speciale del diritto romano consiste nel fatto che la terminologia giuridica romana è diventata la base terminologica del diritto privato internazionale. Allo stesso tempo il principio romano di equità è stato dichiarato alla prima Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale come il principio generale che sta alla base degli atti internazionali unificati in materia del diritto privato, mentre i primi tentativi di codificazione e unificazione del diritto privato internazionale hanno dimostrato come il diritto romano sia non soltanto internazionalmente accettabile ma sicuramente realizzabile.

5. Le sessioni del Convegno sono riprese la mattina del 26 giugno.

La sezione «Diritto romano dall'VIII a.C. al VI secolo d.C.» (copresidenti professoressa Vera V. Dementieva, Università Statale Demidov di Jaroslavl, e professor Tassilo Schmitt, Università di Bielefeld) è cominciata con l'intervento del professore Stefan Link (Facoltà di Storia dell'Università di Paderbon, Germania) dal titolo «Römische Bürger und heste Bürger», in cui è stata analizzata l'evoluzione e la correlazione nell'antica Roma dei tre principali privilegi (il diritto di cittadinanza, la libertà fiscale e la liberazione dalle liturgie) che potevano essere concessi dal Senato o dall'Imperatore agli stranieri meritevoli. Come ha affermato lo studioso, già nel secondo secolo a.C., coloro che ottenevano la cittadinanza, ricevevano automaticamente anche la liberazione delle liturgie nella loro città natale. Come attestano, tuttavia, le fonti, già ai tempi di Augusto il diritto di cittadinanza cominciò a separarsi da questo secondo diritto a favore degli interessi economici delle altre (oltre a Roma) città dell'Impero Romano, per non sovvertire il loro potenziale di sussistenza. Diversamente, nel caso in cui i tre privilegi coincidessero, nelle fonti, si parla del diritto di cittadinanza «ottima» (*civitas optimo iure optimaque lege*). Perciò, secondo quanto afferma Link, si può parlare della presenza

di due distinti diritti di cittadinanza romana: quello semplice e quello «ottimo». La relazione successiva, dovuta a Tatiana L. Samsonova (Università di Jakutsk, Russia), «Estinzione dell'obbligazione nel diritto romano e nel diritto civile odierno di Russia», ha presentato un'analisi comparativa dei due sistemi giuridici sotto l'aspetto dell'estinzione delle obbligazioni. La relatrice ha cercato di individuare le tracce del diritto romano e le analogie esistenti in materia di estinzione delle obbligazioni nel moderno diritto russo. Nella relazione presentata dal professor Massimo Miglietta dell'Università di Trento (Italia), «Brevi considerazioni intorno al metodo dialettico della scuola serviana», è stato esaminato il fenomeno dell'esistenza di conflitto logico tra la *quaestio* e il *responsum* nei *digesta* di Alfenone Varo. In quella maestria logica con la quale il giurista tardo-repubblicano interpretava i diversi casi pratici, il relatore ha individuato il tratto caratteristico proprio dell'intera scuola giuridica di Servio Sulpicio Rufo, fra i cui allievi era anche Publio Alfenone Varo, a cui si deve la raccolta di consistente materiale derivato dalla elaborazione del maestro. Servio, infatti, si era perfezionato da giovane nell'arte dialettica, presso la celebre scuola di Rodi, al fine di poter meglio dedicarsi all'*ars* dell'interpretazione dei fenomeni giuridici (cfr. Cic., *Brut.* 41.152).

Jelena N. Velikanova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) ha impostato la sua relazione sul «Sistema costituzionale del Principato ai tempi dei primi successori di Augusto», con particolare riferimento alla questione dei rapporti reciproci esistenti fra il Principe e il Senato sotto l'imperatore Tiberio (14-37 d.C.). A giudizio della studiosa, Tiberio, all'inizio del suo governo, avrebbe contribuito ad animare l'attività politica del Senato. Come ha concluso la ricercatrice, l'interazione di Tiberio con il Senato può essere vista come una condizione imprescindibile dell'esistenza del Principato. Questo compromesso avrebbe toccato le sfere più importanti dell'amministrazione congiunta dello Stato e sarebbe diventato per Tiberio una garanzia della conservazione del potere. Nella relazione di Dmitrij A. Bratkin (Università Statale di San Pietroburgo, Russia), «Esorcismo dal punto di vista del diritto romano: nuovi dati per l'interpretazione di *Atti*, 16.16-39», è stata sottolineata l'importanza del «quinto libro» del Nuovo Testamento – ossia gli *Atti* degli Apostoli – per la conoscenza della storia della giustizia penale provinciale, la *cognitio*, nel primo secolo del Principato. Il relatore ha sollevato il problema del giudizio celebrato contro l'Apostolo Paolo, nella città di Filippi (*Atti*, 16.16-39). Lo studioso pietroburghese ha proposto un'acuta trattazione di questo episodio dalla vita di Paolo, individuando una stretta corrispondenza con un passo del Digesto, che avrebbe un rapporto diretto con la sostanza della causa giudiziaria descritta negli *Atti*.

Ivan A. Kopylov (Università Statale Umanistica Russa, Mosca) ha presentato, invece, una relazione sul tema «Le basi giuridiche del potere del re vandalo (il problema del rapporto degli elementi romani e germanici)» in cui ha proposto, esaminando la *Storia delle persecuzioni nelle province africane* di Vittore da Vita, di tracciare la mappa delle influenze reciproche esistenti tra le norme giuridiche germaniche e quelle romane tradizionali, adottate dai re vandali nell'emanare gli atti statuali. Irina V. Lušnikova (Istituto Giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo), nella relazione «Per la questione del prestito marittimo nel diritto romano» ha presentato una rassegna storiografica degli studi in oggetto e ha confrontato brani del Digesto (D. 22.2.1) e di Tito Livio (XXIII.49 e XXV.3) tracciando paralleli tra l'attività dei publicani e la pratica del prestito marittimo.

6. I lavori della seconda sezione – dedicata alla «Recezione del diritto romano nei secoli VI-XXI» e copresieduta dai professori Jevghenij A. Krašeninnikov (Università Statale Demidov di Jaroslavl), e Manuel García Garrido (Università «UNED.», Madrid) – sono stati aperti dalla relazione di Jan Zablocki (Università Cattolica «Cardinale Stefano Wyszyński», Varsavia, Polonia), «Leges de plebiscitis (Equiparazione dei 'plebiscita' alle 'leges')», in cui è stata tracciata la storia della *exaequatio legibus plebiscitorum* in Roma Antica, e sono state poste sotto esame tre leggi che ebbero un ruolo decisivo in questo processo: la *lex Valeria Horatia de plebiscitis* (449 a.C.), la *lex Publilia Philonis de plebiscitis* (339 a.C.) e la *lex Hortensia* (286 a.C.). Nella relazione di Dmitrij G. Lavrov (Università Statale di San Pietroburgo, Russia), «Le obbligazioni dell'arricchimento indebito: storia e attualità», sono stati esaminati alcuni problemi concernenti il tema selezionato negli ordinamenti russo e tedesco. Il relatore ha

notato che, secondo la legislazione russa contemporanea, l'acquirente risponde per ogni mancanza o peggioramento dei beni acquistati (o custoditi) in modo indebito solo dopo che è venuto a conoscenza del (o avrebbe dovuto conoscere il) carattere indebito dell'arricchimento. Fino a quel momento egli risponde solo dolo e per colpa grave. Si tratta in sostanza del fatto che un acquirente («indebito» ma) in buona fede non subisce il rischio della perdita dei beni acquistati o del loro danneggiamento. Come ha notato Lavrov, questo problema viene risolto in modo analogo nella maggior parte dei Paesi con tradizione privatistica romana.

Natalia B. Sredinskaja (Istituto di Storia Russa dell'Accademia Russa delle Scienze, San Pietroburgo) ha presentato un intervento sul tema «*Iura in re aliena*: proprietà fondiaria e usufrutto della terra nel Nord d'Italia durante i secoli XIV-XV». Ha fatto séguito la relazione di Nevenka Bogojević-Glusčević (Università del Montenegro) intitolata «Le garanzie personali a Cataro (XIV secolo)». La relazione di A.V. Vlasova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia) «L'idea romana della 'causa' e il problema della causa del contratto», è stata orientata all'analisi dei vari significati assunti dal termine *causa* nelle fonti di diritto romano. Anna B. Vankova (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca) nella sua relazione «Nomocanoni degli slavi prima del XIII secolo: legislazione dei monasteri e la sua recezione nel mondo slavo», ha distinto due tipi di leggi giustiniane a proposito del monachesimo, ossia quelle che riguardano i monaci in quanto sudditi dell'imperatore (e dunque soggetti al diritto romano) e quelle invece che regolano la vita del monastero (e dunque appartenenti al diritto particolare). La studiosa ha trattato, inoltre, delle vicende di queste norme giuridiche, ossia di come esse furono recepite nei nomocanoni tardobizantini e nelle *Kormčaja* slave.

La seduta si è conclusa con la relazione di Anton V. Vošatko (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Responsabilità del 'cedens' nel diritto romano e nel diritto odierno».

7. La seduta serale della prima sezione si è svolta sotto la presidenza dei professori Gennaro Franciosi (Seconda Università di Napoli), e Jan Zablocki (Università Cattolica «Cardinale Stefano Wyszyński» di Varsavia).

Nella prima relazione – «Spunti per un'archeologia giuridica del linguaggio. Suggestioni ancestrali e terminologia giuridica nella 'lustratio agri' in Cato, *De agri cultura*, 141» – Osvaldo Sacchi (Seconda Università di Napoli, Italia) ha inteso svolgere una ricerca etimologica per tentare di ricostruire, attraverso le fonti romane, la realtà italica arcaica da cui i Romani spesso attinsero i loro termini giuridici. Il relatore ha sottoposto ad esame i vocaboli latini 'familia', 'multa', 'populus' individuando alcuni significativi paralleli in altre lingue indoeuropee. È stato analizzato, in particolare, il capitolo 141 del *De agri cultura* di Catone, in cui è riportata la formula rituale arcaica della *lustratio* del campo, cercando di confrontare la terminologia catoniana riguardante il terreno (*ager, fundus, terra*) con le distinzioni contenute in Varrone e nel Digesto. Nella relazione di Luciano Minieri (Seconda Università di Napoli, Italia), sono state affrontate le problematiche circa «Le 'normative antincendio' nel diritto romano tardoclassico e postclassico». Queste norme erano volte a definire una precisa tecnica di costruzione che fosse in grado di prevenire gli incendi nonché ad imporre l'osservanza di alcune prescrizioni, obbligatorie per i proprietari e gli affittuari delle abitazioni.

La relazione di Irina Je. Jermolova (Università Statale Umanistica Russa, Mosca), «Riflessioni sul 'problema dei barbari' nelle fonti giuridiche romane», è stata dedicata al problema della penetrazione dei barbari e alla barbarizzazione del tardo Impero Romano come riflessi nelle fonti giuridiche romane. Secondo la relatrice, i documenti giuridici che segnalano la presenza dei barbari nei pressi dei confini dell'Impero Romano, o direttamente sul suo territorio, confermano l'importanza dell'insistenza di tali popolazioni nella tarda antichità e forniscono materiale per una rilevante ricerca storiografica. La ricerca di Aleksej V. Judin (Università Statale di Pedagogia, Mosca, Russia) è stata indirizzata al tema «*Lex operum Puteolana*' come fonte della storia dello sviluppo del diritto romano nella colonia dei cittadini romani dell'età della Tarda Repubblica (il caso di Pozzuoli)»: poiché, infatti, nelle colonie dei cittadini romani il diritto romano vigea in tutta la sua estensione, senza confondersi con le tradizioni giuridiche locali, il relatore ha sostenuto che la legge vigente a Pozzuoli ri-

flettesse la struttura dell'assetto politico di una colonia romana della tarda Repubblica nonché la terminologia che caratterizzava l'attività dei *duumviri*, degli appaltatori e dei garanti.

8. La seduta serale della seconda sezione (copresidenti il professor Anton D. Rudokvas, dell'Istituto Giuridico della Procura Generale della Federazione Russa, San Pietroburgo, e il professor Tomasz Giaro, del «Max-Planck Institut», Francoforte, Germania) è stata aperta da Aleksandr I. Sidorkin (Università di Joškar-Olà, Russia), con la relazione «L'influenza del diritto romano bizantino sulle norme penali della Russia antica», contenente l'analisi di alcune pene esistenti nel diritto bizantino quali l'esilio e la privazione o limitazione della libertà. Come ha notato Sidorkin, mancando in alcuni periodi dello sviluppo del diritto bizantino la pena importante consistente nella reclusione in carcere, la condanna del criminale alla reclusione era considerata, sia dal punto di vista della Chiesa, sia da quello delle autorità, un atto lenitivo anziché una «sanzione» vera e propria. Con ciò si spiegherebbe la mancanza della reclusione tra le pene elencate nelle opere giuridiche bizantine dell'Egloga e del Prochiron. La relazione del professor Tomasz Giaro (Max-Planck Institut, Francoforte), «Tradizioni giuridiche dell'Europa Orientale», è stata dedicata allo studio di una questione fondamentale relativa all'esistenza di una tradizione giuridica autonoma che abbracci i paesi dell'Europa Orientale e, nell'ipotesi di risposta affermativa, in quali Paesi di questa area essa sia maggiormente presente. Il relatore ha osservato che l'Europa Orientale non è una zona omogenea dal punto di vista della storia di diritto. In conclusione, Giaro ha parlato di un determinato ciclo storico che avrebbe tracciato fino ai nostri giorni la storia giuridica d'Europa. Essendo partiti dall'assimilazione da parte dell'Europa Occidentale delle norme giuridiche derivate dall'Oriente, oggi il fenomeno apparirebbe avere verso contrario, poiché si assisterebbe ad una sorta di «occidentalizzazione» dell'Europa Orientale.

Il tema della relazione di Nadežda A. Selunskaja (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), «Diritto statutario nella provincia romana medievale: continuità della tradizione della *'civitas'*», è consistito nell'analisi dell'istituzione degli statuti e delle modalità relative alla loro modifica; del ruolo del giuramento dei funzionari; del ruolo del notaio nella fissazione degli statuti, all'interno dello Stato della Chiesa durante i secoli XIII-XIV. In generale, come afferma la relatrice, negli statuti della provincia romana di allora possono essere ritrovate le testimonianze di un livello assai alto di sviluppo della cultura e coscienza giuridica. Nella relazione di Elena L. Saraeva (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Diritto romano nel contesto della storiografia degli occidentalisti radicali russi», è stato esaminato l'atteggiamento degli occidentalisti russi dell'Ottocento, Belinskij e Hertzsen, nei confronti del diritto romano e del suo ruolo nella storia universale. Come nota la relatrice, gli occidentalisti degli anni '30-'40 del XIX secolo, fautori dell'ordinamento giuridico, svilupparono l'idea della possibilità dell'assimilazione da parte della Russia degli elementi della cultura giuridica occidentale, apprezzando altamente il ruolo e l'importanza del diritto romano nella storia universale. Maksim A. Morozov (Università Statale di San Pietroburgo), nell'intervento «I testamenti bizantini dell'XI secolo e la tradizione del diritto romano di successione», basato sull'esempio di due testamenti bizantini della seconda metà del secolo oggetto dello studio, ha cercato di far emergere le relazioni esistenti tra il diritto romano «classico» delle successioni e la prassi del diritto bizantino. Il relatore è giunto alla conclusione che i testamenti esaminati furono redatti sull'esempio del *testamentum* romano e, in genere, seguirono il suo formulario, mentre le poche modifiche, che possono essere notate, rivestono un carattere praticamente marginale. Tatjana V. Budilina (Università di Krasnojarsk, Russia), trattando de «La recezione del diritto romano e alcune questioni del suo studio», ha sollevato il problema della recezione, in quanto rinascita, di certi istituti richiesti dalla vita dell'Europa medievale, dallo sviluppo del commercio e dalla crescita delle città e degli Stati nazionali. La studiosa ha evidenziato i diversi punti di vista esistenti a proposito della recezione del diritto romano in Russia, respingendo gli estremi e aderendo alla tesi più moderata secondo cui il diritto russo avrebbe assimilato alcuni istituti e alcuni concetti giuridici romani, con influenza dominante nel campo di diritto civile. Oleg A. Rodionov (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), in «Il problema della recezione del diritto romano nella tradizione giuridica

del tardo Impero Bizantino: il caso di Matteo Vlastor», ha trattato dell'influenza del codice canonico di Vlastor sulla legislazione dei Paesi slavi. Secondo il relatore, in questo codice di leggi era avvenuta l'assimilazione da parte della scienza canonistica di Bisanzio di tutta la legislazione canonica e civile oltre ad una transizione da una parziale recezione di singole disposizioni del diritto romano alla loro generalizzazione e applicazione ai bisogni della vita ecclesiastica e della società bizantina dell'epoca. Nella relazione di Aleksandr V. Marej (Istituto dello Stato e del Diritto, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), «Il marchio d'infamia (*enfamamiento*) nella Castiglia medievale», è stato indagato il processo della recezione del diritto romano nel regno di Castiglia e Leone nella seconda metà del XIII secolo. Dopo aver esaminato le particolarità di questo fenomeno sull'esempio dell'assimilazione dal Digesto della norma sul marchio d'infamia, il relatore giunge alla conclusione che in quel periodo la recezione aveva un carattere per lo più esterno: veniva assimilata, prima di tutto, la struttura del monumento di diritto, il suo sistema di composizione, ed erano tradotti singoli testi. Insieme a ciò, come ritiene il relatore, la recezione riguardava poco il lato processuale, le norme che regolavano i poteri delle parti durante il processo venivano assimilate in modo esiguo ed incompleto. Nella relazione di Natalia A. Šadrina (Università di Tomsk, Russia), «Sulla buona fede nell'usucapione secondo il diritto romano e il diritto russo odierno», è stato affermato che nel Codice Civile della Federazione Russa non ha trovato una soluzione legislativa la questione relativa alla possibilità dell'acquisto del diritto di proprietà per usucapione da parte delle persone incapaci. Come afferma la relatrice, dal punto di vista del diritto romano, le persone incapaci possono avere la volontà di possedere, e, quindi, di esercitare un effettivo dominio sulla cosa. E siccome, secondo l'idea di N. Šadrina, questo concetto corrisponde pienamente sia alle condizioni attuali della regolamentazione giuridica, sia allo stato attuale della scienza giuridica, esso deve essere preso come base nel risolvere la questione circa il riconoscimento alle persone incapaci della possibilità di essere soggetti del possesso ad usucapione anche nel diritto vigente.

9. Il 27 giugno la seduta antimeridiana della sezione «Diritto romano nell'VIII secolo a.C. - VI secolo d.C.» si è tenuta sotto la copresidenza della professoressa Letizia Vacca (Terza Università di Roma), e della professoressa Maria Zablocka (Università di Varsavia).

Carmela Russo Ruggeri (Università di Messina, Italia) nel suo intervento intitolato «L'acquisizione della prova *'per tormenta'* e le *'leges de maiestate'*», dedicato innanzitutto al primo secolo dell'Impero, ha analizzato le fonti relative ai processi per lesa maestà, in cui l'acquisizione della prova sarebbe avvenuta *per tormenta* anche contro imputati liberi e cittadini romani. Contrariamente alla dottrina dominante, la relatrice ha rilevato che la critica degli storiografi romani non era volta contro la tortura in sé, bensì contro l'uso distorto dell'accusa di lesa maestà, finalizzata alla eliminazione di avversari politici. Carla Masi Doria (Università di Napoli «Federico II», Italia) nel suo intervento «A proposito della *'mutatio alvei'* e *'inundatio'*», ha impostato alcuni importanti problemi legati ai fenomeni naturali del cambiamento del corso di un fiume e ai rispettivi rapporti fondiari su terreni attigui. La relazione di Andrej A. Pavlov (Università Statale di Syktyvkar, Russia), «La posizione del tribunato della plebe nell'ordinamento politico di Roma repubblicana in Polibio e Cicerone», è stata dedicata all'analisi della posizione del tribunato della plebe nei noti schemi della costituzione romana dovuti ai due autori antichi, i quali hanno avuto molte ripercussioni sulla valutazione negativa del carattere del tribunato, tenuto conto, inoltre, del conservatorismo di Cicerone. Il tribunato, nel suo schema, da organo che esprimeva gli interessi della plebe e contribuiva alla stabilità della costituzione romana mista, si sarebbe trasformato in organo di difesa degli interessi dell'aristocrazia dall'arbitrio del popolo. Secondo la relazione di Svetlana V. Aleksandrovskaja (Università Statale di Kuban), «Marco Tullio Cicerone: una concezione della lotta anticorruzione», il successo di tale lotta sarebbe da collegarsi, in Cicerone, non tanto all'uso di metodi violenti, quanto, piuttosto, alla limitazione dell'accesso al governo delle persone «cupide». Secondo il pensiero dell'Arpinate, l'inerzia politica aprirebbe, immancabilmente, la strada ai disonesti e permetterebbe loro di lacerare lo Stato. A tale situazione – sempre secondo Cicerone – si sarebbe potuto far fronte soltanto attraverso lo strumento delle elezioni libere, e pertanto egli

proponeva di sostituire la *cooptatio* dei censori con elezioni oneste, adottando il criterio morale come principale requisito nella scelta dei pretendenti. Come ha osservato la relatrice, proprio la moralità nel famoso oratore romano si sarebbe presentata come garanzia dello Stato di diritto dove la coscienza, non meno della paura, era qualità idonea ad impedire ai cittadini di compiere delitti. Nell'intervento di Piotr Niczyporuk (Università di Bialystok, Polonia), «Terminologia giuridica romana per *'nasciturus'*», il relatore ha sostenuto che i romani non conoscevano il concetto di *'nasciturus'*, apparso soltanto nelle opere dei giuristi medievali, ragion per cui erano adoperate altre espressioni. Il relatore esamina affinità e differenze nella comprensione e nel significato dei principali termini usati per indicare il bambino concepito ma non ancora nato: *'conceptus'*, *'postumi sui'*, *'postumi alieni'*, *'venter'*, *'qui in utero est'*, *'qui nasci spera(n)tur'*, *'fetus'* nonché *'partus'*. Nella relazione di Julia V. Narykova (Università di Stavropol, Russia) è stato esaminato il problema della proprietà fondiaria in Roma antica. Liudmila P. Kučerenco (Università di Syktyvkar, Russia), infine, nella relazione intitolata «Per la questione del *'ius Flavianum'*», analizzato l'aspetto socio-giuridico della pubblicazione nel 304 delle formule giudiziarie (*legis actiones*), ha cercato di precisare le circostanze della loro apparizione e ha operato un tentativo di determinare il nome del loro autore.

10. I lavori del Convegno, per quanto riguarda la parte svoltasi nella città di Jaroslavl, si sono conclusi nel pomeriggio del 27 giugno con una seduta plenaria tenutasi nella Sala delle Conferenze della Facoltà di Giurisprudenza.

Nella adunanza, dedicata alla «Recezione del diritto romano nell'Europa occidentale e orientale dal VI al XXI secolo» (copresidenti il professor Aleksandr I. Sidorkin, dell'Università di Joškar-Olà, e il professor Antun Malenica, dell'Università di Novi Sad), è stata presentata la relazione di Oleg V. Aurov (Università Statale Umanistica Russa, Mosca), «I concetti giuridici romani *'pactum'* e *'placitum'* nella pratica giuridica del regno delle Asturie-Leon (secoli VIII-XI)», in cui si è esaminato il ruolo delle norme recepite dal diritto romano nella vita del clero parrocchiale della Castiglia del XIII secolo e, in particolare, l'importanza attribuita al principio della *bona fides* impiegato nella difesa dei diritti della minoranza lesa, presso la Corte della città castigliana di Cuéllar, durante il processo tra il vescovo di Segovia, don Heraldo, da una parte, e i chierici e laici di alcune città e paesi della diocesi segoviana di Castiglia, dall'altra. La relazione del professor Leopoldo Tullio (Università di Roma «La Sapienza», Italia) «I contratti di utilizzazione della nave», è stata dedicata alle affinità esistenti tra il diritto romano e il diritto continentale odierno nella questione del contratto di nolo della nave e, in genere, del trasporto marittimo. Come ha sostenuto il relatore, tanto nel contratto attuale chiamato *'voyage charter'*, quanto nel contratto romano conosciuto come *'locatio navis'*, con la stipulazione aggiuntiva circa il *receptum*, colui che prende a nolo una nave deve prestare la *custodia* ed è responsabile per la conservazione della merce. E' seguito l'intervento di Andrej V. Zajkov (Università di Ekaterinburg, Russia) sul tema «Possesso nel Codice delle leggi dell'Impero russo e la *'possessio'* romana: un tentativo d'interpretazione di un paradosso terminologico». Nella relazione di Olga V. Trofimova (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Legislazione regia nella Francia del XVI secolo: l'eredità giuridica romana e il diritto consuetudinario medievale», è stato sottoposto a disamina il ruolo rivestito dal patrimonio giuridico romano e dal diritto consuetudinario medievale sul processo di unificazione delle norme giuridiche antiche e sulla definizione dei nuovi fenomeni sociali attuati nella legislazione regia francese del XVI secolo. Jelena I. Solomatina (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca) ha presentato la relazione «Sul problema del governo personale legittimo e illegittimo nella Grecia arcaica», volta a indagare i problemi storici e giuridici relativi al potere personale nell'antica Grecia nelle sue diverse forme e nella visione di diversi filosofi e pensatori fra cui, soprattutto, spicca il pensiero di Aristotele. Distinguendo le forme di *basileia* arcaica, della tirannide successiva e di un'altra forma specifica, quella di *esimnezia*, nel loro confronto con le monarchie barbariche, la relatrice ha posto il problema della loro legittimità. Massimiliano Piras (Università di Cagliari, Italia) in «Profili evolutivi delle avarie comuni (dalla *'lex Rhodia de iactu'* alle regole di York e Anversa)», ha confrontato il regime moderno delle a-

varie comuni con il problema analogo designato col termine *'iactus'* nel diritto romano. Come è noto, nell'antica Roma le soluzioni al problema erano state adottate dalla pratica del diritto commerciale marittimo dell'isola di Rodi: questa tradizione, tuttavia, non ci è nota direttamente, in quanto in parte soppiantata nel Digesto dai principi romanistici. Il relatore ha tracciato l'evoluzione di questo regime (che riguarda esclusivamente la sfera marittima) dall'antichità fino ai moderni provvedimenti fissati nelle regole di York e Anversa, con i successivi emendamenti.

11. La mattina del 30 giugno, nella prestigiosa sede del Presidio dell'Accademia Russa delle Scienze, si è inaugurata la parte moscovita del Convegno.

La seduta della prima sezione, celebrata sotto la copresidenza della professoressa Ija L. Majak (Università Statale «Lomonosov» di Mosca, Russia), e del professor Francesco Sini (Università di Sassari, Italia), si è aperta con l'intervento della professoressa Vera V. Dementieva (Università Statale Demidov di Jaroslavl, Russia), «Costituzione di Roma: problema della correttezza giuridica e storica del termine», dedicato all'analisi del concetto di «costituzione romana», frequente nella dottrina, e alla correttezza del suo uso. Avendo esaminato la storia della nozione polivalente di «costituzione» nell'antichità, nel Medioevo e nell'epoca moderna, la relatrice è giunta alla conclusione della assenza di serie controindicazioni all'uso del concetto «costituzione romana» nella letteratura scientifica. L'oggetto della relazione del professo Antun Malenica (Università di Novi Sad, Serbia), «Appunti sul concetto di *'ius'* secondo le *'Institutiones'* e il Libro primo dei *'Digesta'* di Giustiniano», è stato l'esame di alcuni brani di tali fonti con lo scopo di analizzare la nozione di *'ius'* contenutavi, la sua natura e la sua essenza. Avendo esaminato dettagliatamente la storia della nozione di *'ius'* nell'epoca classica, con una speciale attenzione alle opere di Cicerone, l'autore è passato all'interpretazione dei testi giuridici indicati. Dovendo constatare, infine, l'impossibilità di rilevare tutti gli aspetti di quella che risulta essere una tra le più importanti nozioni romanistiche, l'autore ha concluso nel senso che la scienza giuridica romana vedeva l'essenza del *'ius'* nei concetti di *'bonum'*, *'aequum'* ed *'aequitas'*. La relazione del professor Aleksandr L. Smyšljajev (Istituto di Storia Universale, Accademia Russa delle Scienze, Mosca), «Popolo, potere, legge nella Roma tardorepubblicana (secondo il pensiero di F. Millar)» è stata dedicata alla critica della concezione del regime politico della *res publica*, proposta dal Millar. Secondo l'autore analizzato, infatti, come contrappeso alle idee fino ad allora dominanti sul carattere oligarchico della Roma repubblicana, il regime politico dell'*Urbs* avrebbe presentato caratteristiche democratiche. In conseguenza di ciò, il Millar invitava a rendere al popolo romano il posto che esso merita nella storia dei valori democratici. Dal punto di vista del professor A.L. Smyšljajev, la concezione del Millar ha lo stesso carattere unilaterale che connota le idee (dominanti fino a poco tempo fa) di M. Geltzer sulle caratteristiche rigidamente oligarchiche del regime politico dell'antica Roma. Tuttavia, secondo il relatore, il merito del Millar consiste nell'aver contribuito a ringiovanire il mondo scientifico, contestandone le idee tratte e le posizioni dominanti. Inna A. Gvozdeva (Università Statale «Lomonosov» di Mosca, Russia) ha presentato la relazione «Le azioni agrarie nei formulari degli agrimensori romani», dedicata alla sfera del diritto agrario dell'antica Roma, all'attività degli esperti nella delimitazione dei campi, agrimensori e al loro ruolo nel processo formulare. Molte azioni raccolte nel *Corpus agrimensorum Romanorum* aiutano a chiarire la sostanza del processo formulare. Anna N. Grešnych (Università Statale Lomonosov di Mosca, Russia) in «Il ciclo festivo in onore di Giano nel calendario sacrale arcaico», ha descritto i riti del calendario festivo (non meno di venti) legati al culto di questa nota e tradizionale divinità, evidenziando una loro notevole importanza per la vita religiosa della comunità arcaica romana nonché le tracce delle pratiche religiose primitive in esso conservatesi.

La seduta mattutina relativa alla sezione sulla recezione del diritto romano nell'Europa occidentale e orientale (copresidenti il professor Ditlev Tamm, Università di Copenhagen, e l'Accademico Leonid V. Milov, Università Statale «Lomonosov» di Mosca) è stata aperta dall'intervento di Daniil O. Tuzov (Università di Tomsk, Russia), «Nullità e contestabilità delle transazioni giuridiche: le radici romane e il diritto contemporaneo», dedicata alla suddivisione dei negozi non validi in nulli

e contestabili. Il relatore ha osservato come questa partizione, sorta per la prima volta nell'antica Roma come conseguenza del dualismo dei sistemi giuridici di *ius civile* e di *ius honorarium* si sia conservata e perfino rafforzata posteriormente. Secondo lo studioso, il valore particolare di questa divisione consiste nel fatto che il meccanismo di contestazione basato sui principi dispositivi non solo permette di proteggere l'interesse privato violato, ma addirittura concede al suo titolare, o altro soggetto indicato dall'ordinamento, di giudicare autonomamente del grado della violazione sopraddetta e della necessità della sua protezione, e di decidere indipendentemente se richiedere l'annullamento del negozio o mantenerlo in vita. Aleksej S. Kartzov dell'Università Statale di San Pietroburgo, nel suo intervento sull'«Istituto russo di diritto romano presso l'Università di Berlino (1887-1896)», ha tracciato una breve storia del funzionamento della suddetta struttura che svolse un ruolo importantissimo nella preparazione dei quadri romanistici russi e nella trasmissione in Russia dell'influenza della dottrina giuridica europea e innanzitutto tedesca. Massimo Deiana dell'Università di Cagliari (Italia), ha fatto oggetto del suo intervento i «Profili evolutivi delle responsabilità e del risarcimento del danno nel trasporto di persone». La relazione di Natalia A. Liubavina (Accademia Giuridica di Saratov, Russia) è stata dedicata all'analisi comparativa della «Compravendita nella tradizione giuridica romana e nel diritto privato odierno». La ricercatrice ha suggerito che l'odierno diritto privato si differenzi, in questo aspetto e sotto un certo profilo sostanziale, dal diritto privato romano, ma, nello stesso tempo, che le obbligazioni contrattuali che sono il fondamento dei rapporti economici moderni si reggono, in essenza, sulle basi gettate dal diritto romano. Nella relazione del professor Teodor Sâmbrîan dell'Università di Craiova (Romania), «Le servitù urbane e la recezione del diritto romano nei codici rumeni della fine del XVIII e dell'inizio del XIX secolo (1765-1817)», sono stati illustrati sia l'evoluzione delle servitù urbane nel quadro della codificazione rumena, come parte integrante del diritto delle grandi città, sia il ruolo della recezione del diritto romano nella formazione di questi istituti giuridici. Andrej G. Abramov dell'Accademia Giuridica di Saratov (Russia), ha presentato la relazione «Trasferimento del rischio come elemento giuridico della compravendita. *Periculum est emptoris* e *res perit domino* nel commercio odierno», dedicata allo studio delle due principali concezioni del passaggio del rischio nella conclusione del contratto di compravendita che si esprimono nelle formule *periculum est emptoris* e *res perit domino* nel diritto romano e nel traffico commerciale odierno. L'intervento della professoressa Luisa Bussi dell'Università di Sassari (Italia), «Echi dello *ius belli* romano nella dottrina canonistica della guerra giusta», è stato dedicato all'esame dell'influenza che tale sistema di diritto romano pubblico (il cosiddetto *ius belli*) aveva esercitato sulla concezione canonistica della Chiesa sotto la forma del *bellum iustum*. All'inizio dell'epoca cristiana i Padri della Chiesa avevano un atteggiamento negativo nei confronti di qualsiasi guerra. Allo stesso tempo negli scritti cristiani si trovano spesso metafore di carattere bellico e alcuni Padri eminenti difendono l'uso della forza militare nel Vecchio Testamento. Posteriormente la Chiesa adotta poco a poco il concetto di guerra giusta. La relatrice vede in questa circostanza anche un'eco del *ius belli* romano.

12. La seduta plenaria di chiusura del Convegno è stata presieduta dal professor Jevghenij A. Sukhanov, dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca, e dal professor Antonino Metro, dell'Università di Messina.

La professoressa Ija L. Majak dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca ha presentato la relazione sull'«Istituto di proprietà nelle 'Antichità romane' di Dionigi d'Alicarnasso». L'illustre relatrice ha evidenziato l'importanza delle notizie di questo autore antico (confermate dalle recenti scoperte archeologiche e conformi alle analoghe testimonianze degli scrittori romani), anche per la comprensione della formazione dell'istituto della proprietà a Roma. La specificità di quest'istituto consiste nella pluralità dei tipi di proprietà fondiaria nella Roma arcaica a seconda dell'appartenenza di essa: proprietà collettiva e proprietà privata, definite da Dionigi per mezzo del criterio di alienazione della cosa. Il professor Francesco Sini dell'Università di Sassari (Italia), nella sua relazione «Varr. *de ling. lat.* 5,86 e il 'diritto internazionale' romano (riflessioni su *fides*, *bellum*, *hostis*, *pax*)», ha esposto, con profondità ed ampiezza, il tema del «diritto internazionale» romano. Il relatore ha ana-

lizzato il rapporto fra la teologia del grammatico Varrone e i documenti sacerdotali, ha esaminato le concezioni romane della guerra e della pace. L'attenzione principale è stata rivolta ai concetti di «guerra giusta» (*bellum iustum*) e al diritto dei nemici che prende la sua origine dalla nozione *'iustus et legitimus hostis'*.

L'intervento della professoressa Letizia Vacca, Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di «Roma Tre» (Italia), è stato dedicato, invece, ad una attenta analisi circa «L'evoluzione del diritto dei contratti nel diritto romano classico». La studiosa ha focalizzato la sua attenzione sull'apparizione nella giurisprudenza classica di alcune linee d'interpretazione che contribuirono all'elaborazione del contenuto essenziale delle obbligazioni contrattuali e della sfera di protezione processuale. Il professor Manuel García Garrido dell'Università «UNED» di Madrid (Spagna), nel suo intervento su «Il nuovo Codice civile europeo e il diritto romano», ha evidenziato il ruolo storico del diritto romano per l'Europa, soprattutto sotto l'aspetto dell'unificazione dei sistemi giuridici europei. Lo studioso ha notato che questo processo di unificazione ha preso origine dai documenti costitutivi della comunità europea e dai trattati di Vienna e di Roma; egli ha rilevato, inoltre, l'importanza dei lavori dell'Istituto per l'unificazione del diritto europeo («UNIDROIT») nonché dell'attività legislativa del Consiglio dell'UE. Ha anche esposto alcuni problemi che sorgono nel processo della codificazione (consistente, ai nostri giorni, nella redazione del Codice Europeo delle obbligazioni e dei contratti), il che si riflette anche nelle ampie discussioni dottrinali. Il direttore del Centro Studi di Diritto Romano Leonid L. Kofanov ha dedicato il suo intervento alla genesi del diritto pretorio nella Roma del IV secolo a.C. Il relatore ha avanzato l'ipotesi che la perdita di alcune funzioni giudiziarie importanti del collegio dei pontefici a metà del IV secolo a. C. fosse connessa con l'introduzione della carica di *praetor urbanus* con le leggi di Lucio Sestio e Licinio Stolone. Inoltre lo studioso ritiene, a differenza della maggioranza degli altri ricercatori, che il pretore urbano inizialmente non risolvesse soltanto le cause private fra i cittadini romani ma anche quelle relative ai crimini politici e comuni.

13. Le parole conclusive sono state pronunciate dal professor Andrej Je. Šerstobitov, vice preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca, il quale, a nome del Preside, professor Aleksej K. Goličnikov, ha sottolineato l'importanza del Convegno per lo sviluppo della scienza giuridica russa.

Ad esso ha fatto séguito il saluto del vicedirettore dell'Istituto di Storia Universale dell'Accademia Russa delle Scienze, dottor M.V. Bibikov, che ha rimarcato il carattere proficuo della collaborazione fra gli storici e giuristi russi e occidentali.

La professoressa Ija L. Majak, a nome del Preside della Facoltà di Storia dell'Università Statale «Lomonosov» di Mosca, il socio corrispondente dell'Accademia Russa delle Scienze, professor Serghej P. Karpov, ha evidenziato l'importanza degli enormi sforzi che gli organizzatori del Convegno hanno compiuto perché i lavori potessero essere coronati da successo.

A nome del direttore dell'Istituto di Storia Universale, l'Accademico Aleksandr O. Čubarjan, ed anche dell'Associazione Russa degli Antichisti e, in particolare, del suo presidente, l'Accademico Grigorij M. Bongard Levin, è intervenuta la vicepresidente Liudmila P. Marinovič notando le buone tradizioni scientifiche esistenti negli studi russi sull'antichità, manifestate al Convegno.

Finalmente il direttore della Casa editrice «Statut», Aleksandr G. Dolgov, ha presentato le nuove edizioni russe relative al diritto romano: la traduzione russa del Digesto (volumi I-III, corrispondenti ai primi XIX libri delle Pandette); la traduzione russa del manuale italiano di *Istituzioni del diritto romano* di Gennaro Franciosi; la traduzione russa del manuale spagnolo di diritto romano privato del professor Manuel García Garrido. Egli ha rilevato, soprattutto, l'importanza della completa traduzione del Digesto di Giustiniano.

Nelle parole di commiato il direttore del Centro Studi di Diritto Romano, Leonid L. Kofanov, ha espresso la sua gratitudine a tutti coloro che hanno preso parte al Convegno. Sono stati inoltre stabiliti i termini essenziali per l'organizzazione del IV Convegno Internazionale.

14. Molti partecipanti italiani, spagnoli, polacchi, rumeni e iugoslavi, subito dopo il rimpatrio, hanno espresso per lettera la propria riconoscenza insieme ad una valutazione decisamente positiva dei risultati scientifici raggiunti. Il Convegno, del resto, è stato altamente apprezzato anche al Consiglio Scientifico dell'Istituto di Storia Univerale dell'Accademia Russa delle Scienze, tenutosi in luglio.

Gli studiosi stranieri hanno espresso una serie di suggerimenti concreti a proposito dell'ulteriore sviluppo e della crescita della collaborazione di varie istituzioni universitarie d'Italia, Spagna, Germania, Israele, Polonia, Serbia e Montenegro con gli studiosi russi. In questo modo, l'incontro e lo scambio di opinioni fra gli studiosi della Russia e degli altri Paesi ha contribuito alla soluzione di una serie di problemi e soprattutto al riavvicinamento delle scuole scientifiche del diritto dell'Europa unita.

L'ampliamento della collaborazione dei giuristi con gli storici che hanno conservato, e stanno sviluppando, le tradizioni dello studio scientifico del diritto e dello Stato romano, e l'assiduità del lavoro sugli antichi testi latini, contribuiscono all'unificazione degli sforzi per una rinascita della romanistica russa. Allo stesso tempo, la partecipazione dei colleghi stranieri aiuta gli specialisti delle diverse città russe e degli altri Paesi della CSI nell'impegno all'adeguamento a quel livello scientifico che oggigiorno viene richiesto per lo studio del diritto romano.

I colleghi esteri hanno potuto inoltre apprezzare ancora una volta lo straordinario interesse per il diritto romano che si nota oggi non solo a Mosca e Jaroslavl ma anche in molte altre città della Russia. Infine la promozione della partecipazione degli scienziati al Convegno contribuisce all'ulteriore sviluppo della rivista storico-giuridica '*Ius antiquum*' sia dal punto di vista del completamento del contenuto editoriale, con articoli di alto livello scientifico, sia da quello della conquista dei nuovi abbonati in diverse regioni della Russia, della CSI, dell'Europa occidentale, orientale e di tutto il mondo.

Oltre ad una cronaca generale, molti testi delle relazioni saranno pubblicati, infatti, in forma di articoli nei fascicoli XII e XIII della Rivista*.

*) In quella sede dovrebbero essere ricomprese anche le seguenti relazioni inviate per iscritto (i cui estremi sono ripresi nel programma ufficiale del Convegno): J.P. Gruševaja (Istituto della Procura Generale di San Pietroburgo, Russia): «*Conditio* nel diritto contemporaneo di Russia»; J.V. Kačanovskij (Accademia dell'economia e del diritto di Chabarovsk, Russia): «*Jus et justitia*. Diritto e uso della legge»; P. Bělovsk (Università di Praha, Repubblica Ceca): «*Ius respondendi* in diritto romano»; A.N. Koržov (Istituto della Procura Generale di San Pietroburgo, Russia): «Alcuni aspetti del contratto di *societas* nel diritto romano e nel diritto civile di Russia»; M. Skřejpek (Università di Praha): «Fines in the Roman Criminal Law»; C. Mirabelli (presidente della Corte Costituzionale d'Italia, Università di Roma «Tor Vergata»): «Diritto universale e diritto particolare: verso un diritto comune europeo»; M. Jacques-Henri (Università Libera di Bruxelles): «Triplice universalità di Roma: lingua latina - diritto romano-cristianesimo»; G. Mancuso (Università di Palermo, Italia): «*Dare imperium*»: alcune considerazioni su di una probabile evoluzione della nozione di '*imperium*' durante la Repubblica»; Z. Horák (Università di Praha): «Concezione dell'errore in diritto ceco contemporaneo»; A.V. Ščogolev (Istituto di Storia Universale, Mosca): «A proposito della *lex Iulia de maiestate*»; L. Gutiérrez Masson (Università Complutense di Madrid, Spagna): «*Duplex dominium* nella sua evoluzione storica dal diritto romano ai codici europei moderni»; M. Petrak (Università di Zagabria, Croazia): «*Pax* come fondamento del processo romano arcaico»; K.D. Gajbatova (Università di Machačkalà, Russia): «L'idea di 'beni' nel diritto romano privato e nel diritto civile russo»; A.A. Vjars (Istituto di storia universale, Mosca): «L'importanza dello studio del diritto romano in Russia nel XIX - inizio del XX secolo secondo i giuristi russi prerivoluzionari»; A.A. Jelaghina (Università di Omsk, Russia): «Il diritto romano privato del I sec d.C. alla luce delle fonti letterarie e giuridiche»; J.K. Orljankina (Università di Rostovna Donu, Russia): «Sul problema delle persone giuridiche nel diritto romano»; J.N. Šuvalova (Università di Mosca): «Formazione della civilistica nell'Inghilterra del XV-XVI secolo» [n.d.c.].